

Conio Srl	Predisposta da: Funzione di Controllo
	Versione di: Maggio 2026
Stato	Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15/06/2026

POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSI

Sommario

Premessa	3
1. Aspetti generali del documento	3
1.1. Scopo della Policy	3
1.2. Destinatari del documento e suo aggiornamento	4
1.3. Normativa di riferimento	4
1.4. Definizioni	5
1.5. Responsabilità	5
2. Identificazione del conflitto di interesse	6
2.1. I conflitti di interesse potenzialmente dannosi per i clienti	6
2.2. Conflitti di interesse potenzialmente dannosi per la Società	7
2.3. Conflitti rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001	8
2.4. Mappatura dei conflitti di interesse	9
2.5. Predisposizione e aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse	9
3. Presidi e misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse	11
3.1. Misure di prevenzione generali	11
3.2. Misure di prevenzione speciali	14
3.3. Informativa sulle fattispecie di conflitti di interesse	17
4. Formazione	18
5. Comunicazione al pubblico sui conflitti di interesse	18
ALLEGATO I – Mappatura conflitti di interesse	19
ALLEGATO II - Dichiarazione di assenza o presenza di conflitti di interesse	23

Premessa

Conio S.r.l. (di seguito “**Conio**” o la “**Società**”) vanta da sempre una forte conoscenza e sensibilità nei confronti della propria clientela alle cui esigenze presta la massima cura al fine di assicurarne la completa soddisfazione, rafforzarne la fiducia, e, al contempo, preservare il buon nome di Conio. Ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo ai Mercati delle Cripto-Attività, e relativi regolamenti attuativi (“**MiCAR**”), nello specifico in relazione all'obbligo per i prestatori di servizi per le cripto-attività di stabilire un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, Conio ha adempiuto tale obbligo redigendo il presente documento (di seguito la “**Policy**”) al fine di individuare, prevenire e gestire i conflitti di interesse tenendo conto della propria natura, dimensione e organizzazione.

1. Aspetti generali del documento

1.1. Scopo della Policy

La Società ritiene che il modo migliore per costruire e preservare la fiducia sia di svolgere ogni singolo aspetto della sua attività secondo i più alti standard di integrità.

Conio mantiene e applica efficaci soluzioni organizzative e amministrative al fine di adottare tutte le misure ragionevoli per identificare, valutare, mitigare e gestire i conflitti di interesse, effettivi e potenziali, nonché per prevenire che tali conflitti possano emergere.

Conio attua e mantiene politiche e procedure efficaci, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra la Società e:

- a. i suoi soci, qualsiasi Persona Collegata alla Società o ai suoi o soci;
- b. i membri del suo organo di amministrazione;
- c. i suoi dipendenti (stagisti e collaboratori);
- d. i suoi clienti;
- e. due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto;

- f. la Società ed altre entità del Gruppo;
- g. qualsiasi Persona Collegata.

1.2. Destinatari del documento e suo aggiornamento

Il Consiglio di Amministrazione della Società è l'organo responsabile della definizione, nonché della valutazione e del riesame periodico della sua efficacia e della risoluzione di eventuali carenze al riguardo.

La presente Policy viene predisposta - sentite la Funzione di Controllo (Area Compliance e Risk) e le funzioni Operative (Finanza e Controllo, Marketing e Customer Support, Funzione IT) e con l'ausilio della Funzione Controllo - dal Consiglio di Amministrazione della Società che l'approva.

La Policy è sottoposta a periodica revisione, almeno annuale, in considerazione anche degli eventuali aggiornamenti di tempo in tempo necessari. È responsabilità delle funzioni aziendali operative coinvolte segnalare alla Funzione Controllo (Area Compliance & Risk) eventuali situazioni non gestibili in base ai principi della Policy e le relative proposte di intervento e modifica.

Il Responsabile (*infra* definito) dell'area compliance della Funzione di Controllo provvede a verificare la Policy e segnalare eventuali esigenze di aggiornamento della stessa in relazione anche a evoluzioni normative esterne o a seguito di cambiamenti nella struttura organizzativa interna o procedurale.

Il presente documento è portato a conoscenza dei clienti tramite sito e nell'ambito dell'informativa precontrattuale, nonché dei dipendenti e dei collaboratori di Conio (consulenti esterni, stagisti, ecc.) tramite la sua pubblicazione sullo strumento di gestione interna e al momento della sottoscrizione del contratto. In particolare, per la clientela, Conio pubblica la "Politica di gestione dei conflitti di interessi" nella sezione 'Documenti e Informative' del proprio sito web (www.conio.com/azienda/documenti-informative). La presente politica è pubblicata in italiano.

1.3. Normativa di riferimento

- Regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("**MiCAR**");
- Regolamento Delegato (UE) 2025/1142 della Commissione del 27 febbraio 2025 che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti relativi alle politiche e alle

procedure in materia di conflitti di interesse per i prestatori di servizi per le crypto-attività nonché i dettagli e la metodologia per il contenuto delle comunicazioni dei conflitti di interesse;

- D.lgs. n. 231/2001

1.4. Definizioni

- **“Conflitto di Interesse”**: una situazione in cui gli interessi personali o professionali di una persona collegata o della Società possono interferire con i doveri professionali e l’obbligo di agire nell’interesse del cliente;
- **“Gruppo”**: un gruppo costituito dalla capogruppo e dalle imprese da questa controllate; Conio S.r.l., Conio Inc., Banca Generali S.p.A., PostePay S.p.A., Tara Holdings LLC e Streben LLC rappresentano il perimetro del gruppo della Società medesima.
- **“Persona Collegata”**: si intende una persona fisica o non fisica collegata alla Società: i) i soci; ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente alla Società o ai soci; iii) i membri del Consiglio di amministrazione; iv) i dipendenti e collaboratori; v) fornitori quali, ad esempio, consulenti e outsourcer.
- **“Partecipazione Rilevante”**: una partecipazione di controllo o di influenza notevole in una società.
- **“Remunerazione”**: si intende qualsiasi forma di pagamento o altri benefici finanziari o non finanziari forniti direttamente o indirettamente dalla Società nella fornitura di servizi ai clienti.

1.5. Responsabilità

In coerenza con i legami della Società con il Gruppo ed il principio di proporzionalità e con la natura, la dimensione, la complessità dell’attività svolta e la gamma di servizi prestati dalla Società, il Consiglio di Amministrazione individua in una risorsa interna all’area compliance della Funzione di Controllo quale persona responsabile dell’attuazione e del controllo dell’osservanza della presente Policy. Nello specifico tale risorsa sarà responsabile dell’identificazione, della prevenzione, della gestione e della divulgazione dei conflitti di interesse nel rispetto della presente Policy (di seguito anche il **“Responsabile”**).

Il Responsabile è dotato dell'autorità necessaria per assolvere alle proprie responsabilità in modo appropriato e indipendente, nonché delle competenze legali e di controllo per leggere le norme di settore.

Il Responsabile è titolare di

- competenze giuridiche (*inter alia* normativa di riferimento - cfr. par. 1.3; principi di governance);
- competenze gestionali e tecnico-operative (applicazione delle procedure interne per la prevenzione, segnalazione e gestione dei conflitti di interesse; capacità di predisporre report e documentazione chiara e verificabile);
- capacità decisionali basate su criteri di imparzialità, correttezza e integrità.

Il Responsabile accede a tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento delle proprie responsabilità e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Le attività del Responsabile, diverse da quelle attribuite ai sensi della presente Policy, non devono comprometterne l'indipendenza e l'obiettività.

Il Responsabile è individuato con atto del Consiglio di Amministrazione e si premura che - nell'ambito della relazione annuale dell'area di Compliance della Funzione Unica di Controllo - sia presentata al Consiglio di Amministrazione una nota che include almeno:

- i. una descrizione delle situazioni che danno luogo, o possono dare luogo, a conflitti di interesse (sintesi mappatura), compresi il ruolo e la capacità in cui la Società agisce quando fornisce il servizio al cliente;
- ii. le eventuali ipotesi di conflitto gestite, nonché le misure adottate per prevenire e attenuare i conflitti di interesse;
- iii. le eventuali carenze individuate nelle politiche, nelle procedure e negli accordi sui conflitti di interesse (comprese le politiche, le procedure e gli accordi sulla remunerazione) e le misure adottate per porvi rimedio.

2. Identificazione del conflitto di interesse

La Società identifica i potenziali conflitti di interesse, che sorgono nell'ambito della prestazione dei

servizi, nei confronti dei clienti e nei confronti della stessa come segue.

2.1. I conflitti di interesse potenzialmente dannosi per i clienti

Ai fini dell'identificazione dei tipi di conflitti di interesse rilevanti, la cui esistenza può danneggiare gli interessi di uno o più clienti, la Società prende in considerazione, almeno, se la stessa o qualsiasi Persona Collegata, si trova in una delle seguenti situazioni:

- a. è probabile che ottenga un guadagno finanziario, eviti una perdita finanziaria o riceva un altro tipo di beneficio, a spese del cliente;
- b. ha un interesse nel risultato di un servizio fornito al cliente o di un'operazione effettuata per conto del cliente, che è distinto dall'interesse del cliente in tale risultato;
- c. ha un incentivo finanziario o di altro tipo a favorire gli interessi di uno o più clienti rispetto agli interessi di un altro cliente;
- d. svolge la stessa attività del cliente;
- e. riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione a un servizio fornito al cliente, sotto forma di benefici o servizi monetari o non monetari.

2.2. Conflitti di interesse potenzialmente dannosi per la Società ¹

La Società identifica anche i conflitti di interesse dannosi per sé stessa. In tale ambito sono rilevanti (i) i conflitti tra la Società e la Persona Collegata, (ii) i conflitti tra la Società e le persone, gli organismi o altre entità.

Ai fini dell'identificazione delle circostanze che potrebbero creare conflitti di interesse relativi allo svolgimento dei doveri e delle responsabilità di una Persona Collegata alla Società, quest'ultima prende in considerazione almeno le situazioni o le relazioni in cui una Persona Collegata:

- a. ha un interesse economico in una persona, un ente o un'entità con interessi in conflitto con quelli della Società; in particolare sono prese in considerazione almeno le seguenti situazioni o relazioni in cui la Persona Collegata:
 - 1. detiene azioni, token (compresi i *token di governance*), altri diritti di proprietà o appartenenza a tale persona, ente o entità;

¹ A titolo esemplificativo, gli interessi in conflitto a danni della Società sono le operazioni che provocano squilibri patrimoniali, assenza di vantaggi in termini di costi e ricavi, potenziale esposizione a danni reputazionali o rischi operativi.

2. detiene strumenti di debito o ha altri accordi di debito con tale persona, ente o entità;
3. ha accordi contrattuali di qualsiasi tipo, come contratti di gestione, di servizio, di delega o di esternalizzazione o licenze di proprietà intellettuale, con tale persona, ente o entità;
- b. ha o ha avuto negli ultimi 3 anni una relazione personale con una persona, un ente o un'entità con interessi in conflitto con quelli della Società;
- c. ha o ha avuto negli ultimi 3 anni un rapporto professionale con una persona, un ente o un'entità con interessi in conflitto con quelli della Società;
- d. ha o ha avuto negli ultimi 3 anni una relazione politica con una persona, un ente o un'entità con interessi in conflitto con quelli della Società;
- e. svolge compiti o attività in conflitto tra loro, è incaricata di responsabilità in conflitto tra loro o è sottoposto a supervisione gerarchica da parte di un responsabile di funzioni o compiti in conflitto tra loro.

Ai fini dell'identificazione di persone, organismi o entità con interessi in conflitto con la Società, quest'ultima prende in considerazione, almeno, se tale persona, organismo o entità si trova in una delle seguenti situazioni:

- a. è probabile che realizzi un guadagno finanziario, o eviti una perdita finanziaria, a spese della Società;
- b. ha un interesse nel risultato di un servizio o di un'attività svolta o di una decisione presa dalla Società che è distinto dall'interesse della Società stessa;
- c. svolge la stessa attività della Società o è un cliente, un consulente, un consigliere, un delegato, un soggetto a cui la Società esternalizza servizi/attività, un fornitore di servizi o il subfornitore del fornitore della Società e si può ragionevolmente ritenere, in base a circostanze oggettive, che possa esserci un conflitto di interessi con la Società.

Sono altresì considerati potenziali conflitti di interesse, suscettibili di arrecare un pregiudizio alla Società, le situazioni le Persone Collegate, ovvero le persone che risultano in altro modo coinvolti nei processi decisionali, di selezione o gestione di fornitori, outsourcer o subappaltatori, intrattengano relazioni personali, economiche, professionali o societarie con tali soggetti fornitori.

2.3. Conflitti di interesse potenzialmente dannosi per la Società e i clienti originati da relazioni infragruppo

La Società identifica anche i conflitti di interesse dannosi per la Società e i clienti della Società e che sono originati tra il Gruppo e le Persone Collegate (e le Persone Collegate). In tale ambito sono rilevanti almeno le seguenti situazioni:

- una società del Gruppo è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese della Società o dei clienti della Società;
- una società del Gruppo ha un interesse nel risultato di un servizio o di un'attività svolta in contrasto con quello della Società stessa;
- la Persona Collegata ha un interesse economico o ricopre un ruolo in un'altra società del Gruppo in conflitto con quelli della Società o dei clienti della Società;
- una società del Gruppo, in particolare, avvia un'attività o un servizio in contrasto con la Società o i clienti della Società.

2.4. Conflitti rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001

Ai fini della prevenzione dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la Società considera conflitti di interesse le situazioni in cui una Persona Collegata alla Società (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, soci) si trovi o si sia trovata, nei tre anni precedenti, in una delle seguenti condizioni:

- abbia intrattenuto o intrattenga relazioni personali, economiche, associative o professionali con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, Enti regolatori o Autorità di vigilanza competenti nei confronti della Società, ivi incluse Autorità di controllo bancario, antiriciclaggio, finanziario o fiscale;
- detenga o abbia detenuto incarichi amministrativi, gestionali o di rappresentanza, partecipazioni societarie o altri interessi personali rilevanti in enti pubblici, in società partecipate o appaltanti della Pubblica Amministrazione o in soggetti vigilati da Autorità di settore;
- sia coniuge, parente entro il secondo grado o convivente di soggetti che ricoprono incarichi pubblici rilevanti, quali dirigenti pubblici, membri di commissioni di gara, funzionari di Autorità di vigilanza o altri pubblici ufficiali aventi poteri di influenza o di decisione rispetto all'attività di Conio.

Tali situazioni dovranno essere comunicate tempestivamente secondo le modalità previste dalla presente Policy e saranno oggetto di valutazione da parte della funzione competente, al fine di adottare le misure di gestione idonee ad evitare il rischio di interferenze indebite nell'attività aziendale e di prevenire la commissione di illeciti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

2.5. Mappatura dei conflitti di interesse

Per tenere traccia delle identificate situazioni di conflitto di interesse, la Società ha predisposto una “mappatura” in forma tabellare con la descrizione, in relazione ai servizi o attività forniti, delle circostanze che possono dare origine a un conflitto di interessi, allegata sub 1. Essa costituisce parte integrante della presente Policy.

Poiché la Mappatura dei conflitti di interesse è una rappresentazione statica, ad una data predeterminata, di una realtà suscettibile di mutare nel tempo a causa di fattori sia endogeni, sia esogeni alla sfera di influenza della Società, la stessa mappatura necessita di aggiornamento sulla base, tra l'altro, di flussi informativi interni ed esterni all'organizzazione aziendale.

2.6. Predisposizione e aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse

Ogni anno, in occasione dell'aggiornamento della Policy, viene valutato anche l'aggiornamento della mappatura sulla base dei criteri identificativi su disciplinati.

È il Responsabile il soggetto che supporta l'attività di censimento delle situazioni di conflitto. In particolare, questi riceve il seguente set informativo di base:

- i. elenco delle cariche assunte dalle Persone Collegate;
- ii. elenco delle partecipazioni di controllo (di diritto o di fatto) delle Persone Collegate in società;
- iii. composizione degli organi aziendali e degli assetti proprietari delle società con cui Conio intende intraprendere una relazione economica.

All'atto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro o collaborazione, ciascun soggetto appartenente alla struttura interna di Conio (ivi inclusi amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti) è tenuto a rendere una dichiarazione formale circa l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali, ai sensi della presente policy (Allegato II).

È comunque fatto obbligo al personale della Società di comunicare tempestivamente l'insorgere e il venir meno di possibili situazioni conflittuali al Responsabile. Questi archivia le eventuali comunicazioni ricevute dalle strutture di Conio.

Con riferimento ai soggetti esterni (fornitori), il Responsabile ai fini dell'aggiornamento della mappatura e della gestione dei conflitti derivanti da relazioni economiche esterne, riceve periodicamente informazioni anche dal Responsabile dell'Albo Fornitori (RAF), dal Referente per il Fornitore (RFC) e dai Soggetti Proponenti, con riguardo a: i. l'identificazione di eventuali legami tra fornitori e Persone Collegate; ii. l'esito delle verifiche di prequalifica e delle dichiarazioni - Allegato 2 Policy esternalizzazioni (assenza di conflitti e pregiudizi penali); iii. eventuali variazioni nei rapporti che possano generare situazioni di conflitto diretto o indiretto.

Il Responsabile, sulla base delle informazioni ricevute e sulla base delle proprie analisi, predispone ed aggiorna la mappatura delle fattispecie di conflitto di interesse, con il supporto consultivo di altre strutture aziendali o esterne.

Inoltre, il Responsabile riferisce ai vertici aziendali, eventualmente nell'ambito dei report di verifica e della relazione annuale, in merito ai nuovi conflitti di interesse identificati, sollecitando, se del caso, l'adozione di nuove misure di gestione. Sulla base delle proposte avanzate dalla menzionata funzione, spetterà al Consiglio di Amministrazione:

- i. la valutazione della rilevanza di ciascuna fattispecie individuata;
- ii. la definizione delle misure ritenute idonee alla gestione della medesima fattispecie, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla vigente normativa di riferimento e della presente Policy.

In ogni caso, anche in assenza di segnalazione, annualmente, in occasione della revisione della Policy, le funzioni aziendali di concerto con il Responsabile valutano l'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti, della mappatura e del registro.

E' istituito, in formato elettronico, un registro in cui sono riportati in modo dettagliato e progressivo i singoli eventi di potenziale conflitti di interesse gestiti. Nel registro sono indicati: (i) la data in cui è stata rilevata/comunicata/gestita la situazione di conflitto di interesse; (ii) la descrizione della situazione di conflitto di interesse, (iii) la macro-categoria di conflitto in base alle situazioni individuate nella mappatura; (iv); i soggetti coinvolti nell'operazione oggetto di conflitto di interesse; (v) le misure individuate/adottate per la gestione del conflitto.

Tutte le informazioni inerenti ad ogni ipotesi di possibile conflitto di interesse sono conservate nel

registro per almeno 5 anni.

Il registro è tenuto dal Responsabile.

3. Presidi e misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

I conflitti, una volta identificati, devono essere gestiti. In tal senso, al fine di gestire le situazioni di effettivo conflitto rilevate, Conio, anche tenuto conto del principio di proporzionalità della propria organizzazione aziendale, individua una serie di presidi organizzativi, procedurali e di controllo atti a contenere il rischio. In particolare, nella mappatura delle situazioni di conflitto di interesse della Società, per ciascuna fattispecie di conflitto di interesse contenuta, sono indicati i presidi volti a garantire la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

3.1. Misure di prevenzione generali

3.1.1. Presidi organizzativi

I presidi organizzativi prevedono l'adozione di un sistema di governance che consente di ridurre il rischio potenziale di conflitto di interesse.

La struttura organizzativa adottata dalla Società prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività/aree aziendali che potrebbero entrare in conflitto tra loro (es. Area Finance Administration & Control rispetto ad Area Product e Marketing, Area IT e tutte le altre aree aziendali).

La presente Policy è parte integrante del corpus procedurale adottato internamente da Conio, finalizzato a regolare e disciplinare i diversi ambiti gestionali, funzionali, operativi e organizzativi che caratterizzano la sua attività tipica e la prestazione dei servizi. Pertanto, la presente Policy attiene alla prevenzione o gestione dei conflitti di interesse e deve essere letta anche congiuntamente con altri strumenti di indirizzo e controllo dell'attività già approvati.

È previsto un canale di segnalazione interna di qualsiasi questione che possa generare o abbia generato un conflitto di interessi (*cfr. la Policy sul Whistleblowing - Allegato 26*).

È previsto un controllo sullo scambio di informazioni tra Persone Collegate impegnate in attività che comportano il rischio di un conflitto di interessi, qualora lo scambio di tali informazioni possa influire sull'adempimento dei doveri e delle responsabilità di tale Persona Collegata nei confronti

della Società.

È previsto il divieto per i membri del consiglio di amministrazione di detenere posizioni dirigenziali in prestatori di servizi per le crypto-attività concorrenti al di fuori dello stesso gruppo.

3.1.2. Barriere informative (Chinese walls)

La Società adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in aree potenzialmente in conflitto (es. Area Finanza & Controllo rispetto ad Area Product e Marketing, Area IT e tutte le altre aree aziendali). In particolare, le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile solamente previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili dell'unità organizzativa o del Consiglio di Amministrazione e/o se del caso del Direttore Generale.

Qualora ci sia un potenziale e mappato conflitto di interessi, è controllato lo scambio di informazioni tra Persone Collegate impegnate nelle attività.

3.1.3. Vigilanza separata

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima del Consiglio di amministrazione.

Vige il divieto di coinvolgimento simultaneo o sequenziale di una Persona Collegata in servizi o attività separati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la corretta gestione dei conflitti di interesse.

3.1.4. Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite

La Società vieta di esercitare un'influenza indebita sulla Società e sul modo in cui una Persona Collegata svolge i servizi o si relaziona con la Società.

Vige anche il divieto di consentire alle Persone Collegate che sono attive al di fuori della Società di avere un'influenza inappropriata sulla Società stessa.

Ogni soggetto che ritenga di aver subito un'influenza indebita nello svolgimento delle attività assegnate può effettuare un'apposita segnalazione da indirizzarsi, anche in forma anonima, al responsabile della attività identificato in seno all'area di compliance della Funzione di Controllo.

3.1.5. Iter deliberativo e verbalizzazioni

Nell'ipotesi in cui l'operazione in conflitto rientri nel campo di applicazione dell'art. 2391 c.c., sia con una Parte Collegata, comporti in generale una valutazione di adeguatezza, o comunque si ritiene, a seguito di preliminare valutazione del Consiglio di amministrazione, rilevante sotto il profilo dell'assunzione dei rischi da parte della società, essa deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

L'esponente aziendale interessato o comunque che ha identificato il conflitto è tenuto a dichiarare al Consiglio di amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di amministrazione verifica i dettagli del conflitto di interesse; inoltre, esso verifica che l'operazione sia riconducibile all'ordinaria operatività aziendale e che sia conclusa a condizioni equivalenti agli standard di mercato.

Dopo la comunicazione, se l'esponente aziendale è direttamente interessato dal potenziale conflitto di interessi, si valuta se allontanarsi fisicamente dalla seduta. In ogni caso si astiene, astenendosi così dal partecipare alla discussione e alla votazione inerenti all'operazione in potenziale conflitto oggetto della delibera.

La delibera, adeguatamente motivata, deve essere assunta con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di amministrazione presenti alla riunione, salva l'astensione dell'eventuale esponente aziendale interessato. In particolare, la delibera delle operazioni deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Tutte le decisioni assunte in forma collegiale in materia di conflitto di interessi sono verbalizzate in maniera analitica e contengono le motivazioni addotte, ivi compresi i profili inerenti, la natura e gli impatti dei conflitti di interesse, nonché le evidenze di un processo decisionale obiettivo.

3.1.6. Misure residuali

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi dei clienti o della Società sia evitato, quest'ultima - su input del Direttore Generale o del Responsabile della

presente policy - prevede una valutazione dell'adeguatezza delle operazioni, che comporta il ricorso valutazioni di esperti terzi e indipendenti. Il Consiglio di amministrazione si esprime a riguardo con decisioni obiettive e imparziali seguendo l'iter deliberativo su indicato.

I membri del Consiglio di amministrazione si astengono dal votare su qualsiasi questione in cui un membro abbia o possa avere un conflitto di interessi o in cui l'obiettività o la capacità del membro di adempiere correttamente ai propri doveri nei confronti della Società possa essere altrimenti compromessa.

3.2. Misure di prevenzione speciali

3.2.1. Remunerazione

La remunerazione del personale (dipendenti e collaboratori) e dei membri del Consiglio di amministrazione, nonché dei fornitori di servizi di Conio è concepita in modo da non creare un conflitto di interessi o un incentivo che possa portare tali persone a favorire i propri interessi o quelli della Società, a potenziale discapito di qualsiasi cliente, o ancora, che possa portare tali persone a favorire i propri interessi a discapito della Società.

Vige il divieto di qualsiasi legame diretto

- tra la remunerazione fornita ai dipendenti, ai delegati, agli externalizzati, ai subappaltatori o ai membri del Consiglio di amministrazione principalmente impegnati in un'attività e
- la remunerazione o i ricavi generati da diversi dipendenti, delegati, externalizzati, subappaltatori o membri del Consiglio di amministrazione principalmente impegnati in un'altra attività,

laddove possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a tali attività.

La remunerazione del personale e dei membri del Consiglio di amministrazione è fissa, più una forma variabile.

Gli incentivi variabili sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione solo se non mettono a rischio esigenze di liquidità o i requisiti prudenziali della Società.

Gli incentivi variabili sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e basati prevalentemente su criteri commerciali quantitativi. I criteri qualitativi, ove presenti, saranno appropriati in conformità con i regolamenti applicabili, il trattamento equo dei clienti e la qualità dei servizi forniti ai clienti.

Vengono introdotte anche misure di correzione ex post legate ai rischi a cui il personale ha esposto la Società.

È mantenuto un equilibrio tra la componente fissa e quella variabile della remunerazione, quest'ultima non può essere 4 volte superiore a quella fissa.

La struttura della remunerazione, infatti, non favorisce gli interessi della Società o delle persone ad essi collegate contro gli interessi di qualsiasi cliente.

3.2.2. Operazioni personali

Conio presidia le operazioni personali delle Persone Collegate per prevenire fenomeni che possono generare un conflitto di interessi, accesso a informazioni privilegiate (come definite in MiCAR, art. 87), o ad altre informazioni riservate relative ai clienti o a operazioni con o per i clienti in virtù di un'attività svolta per conto di Conio.

Un'operazione personale è un'operazione in crypto-attività o risultante in una posizione o esposizione in una crypto-attività effettuata da o per conto di una Persona Collegata, quando almeno uno dei seguenti criteri è soddisfatto:

- i. la Persona Collegata agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge a titolo professionale;
- ii. la transazione è effettuata per conto di una delle seguenti persone:
 - a. la Persona Collegata;
 - b. qualsiasi persona con cui una Persona Collegata abbia un rapporto di parentela o stretti legami;
 - c. un soggetto nei confronti del quale la Persona Collegata ha un interesse materiale diretto o indiretto nel risultato della transazione, diverso dall'ottenimento di un compenso o di una commissione per l'esecuzione della transazione.

Per **“persona con cui una Persona Collegata ha un legame di parentela”** si intende una delle seguenti persone:

- i. il coniuge della Persona Collegata o qualsiasi partner di tale persona considerato dal diritto nazionale come equivalente a un coniuge;
- ii. un figlio o un figliastro a carico della Persona Collegata;
- iii. qualsiasi altro parente della Persona Collegata che abbia condiviso lo stesso nucleo familiare con tale persona per almeno un anno alla data della transazione personale in questione o nei 5 anni precedenti.

Alle Persone Collegate è fatto divieto di effettuare operazioni in cripto-attività:

1. in violazione delle regole in materia di abusi di mercato (ex Titolo VI, MiCAR);
2. che comportano l'uso improprio o la divulgazione di informazioni riservate;
3. che siano in conflitto o possano essere in conflitto con un obbligo di Conio ex MiCAR o altra normativa rilevante.

Conio informa tutte le Persone Collegate di tale Policy e richiede alle stesse di tenerlo informato su qualsiasi transazione personale effettuata.

Con riferimento alle operazioni personali non vietate, la Persona Collegata si impegna a notificare le operazioni al seguente indirizzo e-mail conflittointeressi@conio.com almeno 3 giorni precedenti il completamento della stessa. Nella notifica è inserita la tipologia di cripto-attività che si intende acquistare/vendere e un quantitativo di acquisto/vendita stimato.

La notifica è dovuta per qualsiasi importo o controvalore

In seguito alla suddetta notifica, o prima che sia adottata una decisione sull'esecuzione dell'operazione definibile come personale, il Responsabile effettua una preliminare valutazione di conformità alla normativa rilevante e se il valore dell'operazione supera i 30.000 euro rimette al Consiglio di amministrazione la decisione in merito alla sua approvazione o al divieto di darvi esecuzione.

L'assenza di una risposta da parte del Responsabile non equivale al consenso sull'operazione eseguita.

Se tre o più Persone Collegate intendono eseguire una medesima operazione personale, nel medesimo arco temporale, la stessa è sottoposta al vaglio del Consiglio di amministrazione.

Il Responsabile tiene un registro aggiornato delle operazioni personali e indica

- se tale operazione rientra tra quelle vietate;
- chi ha effettuato la segnalazione e quali sono le parti coinvolte;
- la data e l'ora dell'operazione;
- le condizioni e il volume dell'operazione;
- se tale operazione è stata autorizzata o vietata.

Il Responsabile relaziona il Consiglio di Amministrazione in merito alle operazioni personali rilevate nel corso dell'esercizio con cadenza annuale. La relazione può essere parte della relazione della funzione unica di controllo.

3.2.3 Gestione dei conflitti di interesse rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

Nel caso in cui la Società si trovi ad avviare relazioni o a stipulare contratti con Pubbliche Amministrazioni, enti regolatori o Autorità di vigilanza, e una Persona Collegata alla Società (inclusi amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti o soci) intrattenga o abbia intrattenuto nei tre anni precedenti relazioni personali, economiche, associative o professionali con tali soggetti pubblici, dovrà essere applicata una procedura rafforzata di gestione del conflitto.

In particolare:

- La Persona Collegata è tenuta a segnalare tempestivamente al Responsabile l'esistenza di una possibile situazione di conflitto di interesse;
- Il Responsabile, ricevuta la segnalazione, procederà a una valutazione preliminare del rischio con il coinvolgimento, ove necessario, del Consiglio di Amministrazione;
- Qualora la situazione di conflitto venga confermata, dovranno essere adottate misure di mitigazione adeguate, quali:
 - astensione della Persona Collegata da ogni decisione o attività inerente la relazione contrattuale o istituzionale in conflitto;
 - rafforzamento della vigilanza sui rapporti instaurati con la controparte pubblica o regolatoria;
 - piena tracciabilità e formalizzazione di ogni fase del procedimento attraverso verbali, registrazioni e conservazione documentale.

La situazione di conflitto di interessi è tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, per le opportune valutazioni.

3.2.4 Gestione dei conflitti di interesse in relazione al servizio di collocamento

Conio, nel prestare il servizio di collocamento istituisce, attua e mantiene dispositivi che garantiscono:

a) la determinazione del prezzo dell'offerta non favorisca gli interessi di altri clienti della Società o gli interessi propri della Società in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi del cliente emittente, attraverso procedure per la definizione del prezzo dell'offerta, basate su criteri oggettivi e verificabili e evidenze documentali delle valutazioni effettuate e delle metodologie adottate;

b) la determinazione del prezzo dell'offerta non favorisca gli interessi del cliente emittente, gli interessi propri della Società o gli interessi di un soggetto collegato in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi di altri clienti, in quanto assicura la parità di trattamento tra i clienti investitori appartenenti a categorie omogenee e definisce criteri trasparenti e non discriminatori per l'accesso all'offerta e per l'eventuale allocazione delle crypto-attività;

c) che siano evitate situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori della Società, o che decidono quali prodotti dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei prodotti offerti o raccomandati dalla Società, sono direttamente coinvolte in decisioni riguardanti la determinazione del prezzo offerto al cliente emittente, attraverso la segregazione funzionale e gerarchica tra le strutture commerciali, nonché le strutture coinvolte nel pricing dell'offerta e adotta limitazioni agli accessi informativi tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;

d) che le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori della Società siano direttamente coinvolte in decisioni riguardanti le raccomandazioni al cliente emittente in merito alla ripartizione;

e) che sia evitato l'esercizio dei diritti di stakeing senza il previo consenso del cliente investitore.

Inoltre, Conio mantiene un unico sistema informativo organizzato per individuare tutte le operazioni di collocamento e gestire eventuali conflitti di interesse. In particolare, sono identificate e tracciate:

- a) tutte le operazioni in cui vengono effettivamente offerte o distribuite cripto-attività (per esempio nuove emissioni, vendite iniziali, offerte al pubblico, ecc.);
- b) tutte le operazioni in cui la Società è stata anche solo informata di potenziali interessi in operazioni di collocamento prima che vengano effettivamente realizzate.

3.2.5 Gestione di fattispecie di conflitto di interesse non mappate preventivamente

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non gestiscano il Conflitto di interesse individuato costituisce dovere primario di ogni dipendente, collaboratore, socio, fornitore, in adempimento ai generali obblighi di diligenza, correttezza e buona fede (artt. 1175, 1375 e 2104 c.c.) e in ottemperanza all'articolo 72 del MiCAR, agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse dei clienti. È fatto pertanto obbligo di adottare ogni misura ragionevole per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra la Società (inclusi i suoi manager, dipendenti, azionisti o qualsiasi persona ad essa legata da un vincolo di controllo) e i suoi clienti, o tra clienti diversi. Qualsiasi situazione, anche se non specificamente descritta, che possa ragionevolmente essere percepita come un conflitto di interesse o che possa minare l'imparzialità e l'obiettività del proprio operato, deve essere immediatamente comunicata. La segnalazione va indirizzata al Responsabile, astenendosi dal compiere qualsiasi azione o decisione in merito fino a diversa indicazione.

In tal caso il Responsabile analizza la fattispecie ed individua misure idonee al trattamento della fattispecie non mappata dandone comunicazione al segnalante sul suo trattamento.

La fattispecie e le misure di trattamento dovranno essere poi condivise con il Consiglio di Amministrazione, che prendendo atto della segnalazione, dell'analisi e della proposizione delibera sul suo trattamento eventualmente aggiornando la presente policy e la mappatura.

3.3. Informativa sulle fattispecie di conflitti di interesse

Conio provvederà ad informare adeguatamente i clienti laddove non sia stato possibile individuare idonee misure organizzative, ovvero le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non siano ritenute sufficienti a eliminare il rischio di nuocere gli interessi della clientela, al fine di consentire alla clientela di prendere una decisione informata sui servizi, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

Tale informativa specifica, è una misura di *extrema ratio*, resa in forma scritta, e sufficientemente dettagliata, onde consentire al cliente di prendere una decisione informata sui servizi e valutare se proseguire con il rapporto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

4. Formazione

Il Consiglio di amministrazione nell'ambito dell'aggiornamento annuale della Policy valuta le esigenze formative del personale aziendale.

Conio organizza anche giornate di formazione dedicate a rappresentare a tutti i soggetti coinvolti nel processo come prevenire e gestire i conflitti di interessi.

5. Comunicazione al pubblico sui conflitti di interesse

Conio pubblica nella sezione 'Documenti e Informativa' del proprio sito web (www.conio.com/azienda/documenti-informativa) - in modo che sia ben visibile e accessibile alla clientela - un'informativa dettagliata della presente Policy per i clienti effettivi e potenziali, dove sono indicati la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse individuati e gestiti, nonché le misure adottate per attenuarli.

Tale informativa contiene almeno una descrizione specifica e chiara su:

- a. i servizi di cripto-attività, le attività o le circostanze che danno luogo, o possono dare luogo, a conflitti di interesse (mappatura), compresi il ruolo e la capacità in cui la Società agisce quando fornisce il servizio al cliente;
- b. la natura dei conflitti di interesse individuati;
- c. i rischi associati individuati in relazione ai conflitti di interesse di cui al punto (a);

d. le misure adottate per prevenire o attenuare i conflitti di interesse identificati.

La Società redige la suddetta informativa a seconda della tipologia di cliente che ne è destinatario - *retail, corporate* e istituzionale - al fine di consentire a quest'ultimo di assumere una decisione informata in merito al servizio per le cripto-attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

Tale informativa, inoltre, deve essere disponibile per i clienti in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. Le informazioni sono rese disponibili in tutte le lingue utilizzate per commercializzare i servizi o comunicare con i clienti.

Il Responsabile controlla che la suddetta informativa sia aggiornata e ne cura l'aggiornamento.

La Società prevede inoltre la possibilità per i clienti - previa richiesta al supporto o al seguente indirizzo conflittiinteressi@conio.com - di accedere alla Policy, nonché alle comunicazioni effettuate agli investitori in materia, indipendentemente dal dispositivo attraverso il quale i servizi per le cripto-attività sono prestati alla clientela.

ALLEGATO I – Mappatura conflitti di interesse

In considerazione dell'operatività della Società, sono state individuate le seguenti ipotesi di potenziale conflitto di interessi.

Quanto non disciplinato o mappato nel presente allegato, se costituisce una potenziale fattispecie di conflitto, viene gestito con "Iter deliberativo e verbalizzazioni" di cui al par. 3.1.5 della Policy

a) Conflitti di interesse legati all'operatività aziendale e all'appartenenza al Gruppo

Tipologia di potenziale conflitto	Modalità di gestione
Operatività della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimento di mandato, fornitura di servizi, accordo di distacco, contratto di servizi in crypto, etc.) con Persone Collegate, con società controllate o partecipanti diretti o indiretti, o ancora con un soggetto in relazione al quale una Persona Collegata sia portatore di un interesse proprio o di terzi o un interesse in conflitto con l'attività della Società o dei clienti	Iter deliberativo e verbalizzazione (vedi policy externalizzazione). Eventuale ricorso a pareri di esperti terzi e indipendenti sui rischi dell'operazione². L'operazione viene bloccata. Conservazione delle evidenze documentali relative alle valutazioni condotte.
Operatività della delle Persone Collegate in conflitto con uno o più clienti o con la Società (in ragione ad esempio di relazioni personali, relazioni di affari, relazioni politiche suscettibili di alterare imparzialità)	Iter deliberativo e verbalizzazione. Conservazione delle evidenze documentali relative alle valutazioni condotte. Eventuale ricorso a pareri di esperti terzi e indipendenti sui rischi dell'operazione.
Una Persona Collegata riceve da terzi (client, altre Persone Collegate, etc.), portatori di interessi verso i servizi, incentivi o altre utilità della Società, benefici monetari (es. anche	I benefici monetari non sono ammessi. I benefici non monetari (incentivi, beni materiali/immateriali, altro) sono ammessi nella forma di regalie e comunque la Persona Collegata

² Per le ipotesi di coinvolgimento e le modalità di selezione degli esperti indipendenti si rinvia all'Allegato 1-bis della presente Policy.

finanziamenti) o benefici non monetari.	non deve trarne un elevato e inappropriato beneficio economico.
La Società o una Persona Collegata effettua una dichiarazione o pubblica una ricerca o un documento simile che riferisce a interessi o iniziative della Società o dei clienti	Nelle dichiarazioni, nella pubblicazione di ricerche o altri documenti simili è fatto divieto alla Società e alle Persone Collegate di danneggiare la Società o uno o più clienti. La dichiarazione, le ricerche o altro documento simile sono condivisi tra il Direttore Generale e il Responsabile prima della pubblicazione.
La Persona Collegata detiene partecipazioni, incarichi o responsabilità in altre società del Gruppo suscettibili di compromettere imparzialità o corretto perseguimento degli interessi della Società e dei clienti	Iter deliberativo e verbalizzazione. Conservazione delle evidenze documentali relative alle valutazioni condotte. Eventuale ricorso a pareri di esperti terzi e indipendenti sui rischi dell'operazione.
Una società del Gruppo avvia attività, servizi o prodotti che possono entrare in concorrenza o in conflitto con quelli della Società o risultare pregiudizievoli per la clientela della Società	Non è ipotizzabile tale fattispecie di conflitto.

b) Conflitti di interesse legati alle attività/servizi svolti e in particolare al servizio di collocamento e al collegato servizio di esecuzione³

Tipologia di potenziale conflitto	Modalità di gestione
La Società o una Persona Collegata riceve dalla Società un beneficio monetario per la prestazione dei servizi in crypto-attività (ove autorizzato) o la segnalazione degli stessi	E' fatto divieto alla Persona Collegata di eseguire/prestare o segnalare servizi principalmente per generare commissioni a beneficio di sé stessi e della Società. In ogni caso, i benefici retrocessi da Conio alla Persona Collegata:

³ Al momento il servizio di collocamento e di esecuzione di ordini in crypto-attività sono limitati all'offerta della crypto-attività Ebitts.

	- non sono sproporzionati rispetto al valore del servizio offerto al cliente; - non sono esclusivamente commisurati al raggiungimento di obiettivi di vendita; - sono neutrali rispetto all'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. La Società si è dotata di Policy per il presidio della prestazione dei servizi e per l'offerta dei servizi e delle crypto-attività, nonché di una sezione della presente Policy dedicata alla remunerazione del personale.
Hype o Banca Generali (o altro canale di vendita - "Partner") segnalano i servizi in crypto-attività di Conio ai loro clienti e ricevono un compenso	Conio prevede la retrocessione ai Partner di parte delle commissioni generate sul cliente ("Revenue Sharing"). Il cliente non è gravato da costi ulteriori se perviene dal canale dei Partner. Al cliente è reso noto che il Partner riceve una remunerazione. I benefici retrocessi da Conio: - non sono sproporzionati rispetto al valore del servizio offerto al cliente che utilizza una stessa app per accedere a due servizi separati; - non sono commisurati al raggiungimento di obiettivi di vendita; - sono neutrali rispetto all'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente che sconta un nuovo processo di onboarding presso Conio. La Società si è dotata di Policy per il presidio della prestazione dei servizi e per l'offerta dei servizi e delle crypto-attività.
La Società o una Persona Collegata (autorizzata) colloca crypto-attività e	La Società effettua una due diligence della crypto-attività collocata e valuta se può essere di

esegue ordini in cripto-attività emesse da un terzo e riceve un beneficio monetario o non monetario dal terzo.	interesse vista la natura dei clienti a cui è destinata. La Società si astiene dal collocare cripto-attività che non siano compliant MiCAR o non in linea con la clientela di riferimento. O ancora la Società non colloca cripto-attività emesse da sé stessa o da società del gruppo. Se la Società riceve benefici monetari o non monetari per il collocamento della cripto-attività al cliente, ne dà informativa al cliente e offre dei servizi aggiuntivi allo stesso (a titolo esemplificativo, l'informativa viene data nella attraverso una notifica in app, nella rendicontazione periodica del servizio, o altri strumenti su supporto durevole di cui la Società tiene evidenza, etc.). La Società non riceve alcuna remunerazione dal cliente. Riceve solo un compenso dall'emittente. In ogni caso, i benefici: - non sono sproporzionati rispetto al valore del servizio offerto al cliente; - non sono commisurati al raggiungimento di obiettivi di vendita; - sono neutrali rispetto all'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. Inoltre, la Società: a) non partecipa alla determinazione del prezzo della cripto-attività al cliente; b) non colloca cripto-attività emesse dalla stessa o da società del gruppo; c) non colloca o esegue ordini di staking.
---	--

La Società o una Persona Collegata (autorizzata) colloca cripto-attività e esegue ordini in cripto-attività emesse da un terzo e non riceve un beneficio monetario o non monetario dal terzo.	La Società effettua una due diligence della cripto-attività collocata e valuta se può essere di interesse vista la natura dei clienti a cui è destinata. La Società si astiene dal collocare cripto-attività che non siano compliant MiCAR o non in linea con la clientela di riferimento. O ancora la Società non colloca cripto-attività emesse da sé stessa o da società del gruppo. La Società riceve una remunerazione slegata dal collocamento o dall'esecuzione di ordini, ma legata ad altri servizi di tokenizzazione. Inoltre, la Società: a) non partecipa alla determinazione del prezzo della cripto-attività al cliente; b) non colloca cripto-attività emesse dalla stessa o da società del gruppo; c) non colloca o esegue ordini di staking riceve preventivamente il consenso del cliente.
Il prezzo della cripto-attività al cliente è stato sovrastimato o sottostimato.	La Società non colloca e esegue ordini in cripto-attività per conto del cliente. La Società non colloca cripto-attività che non hanno come sottostante un bene tangibile o intangibile (diverso da altre cripto-attività)
Conio o una Persona Collegata potrebbe avere un interesse economico, commerciale o reputazionale diverso rispetto all'interesse del cliente o della Società	Iter deliberativo e verbalizzazione.
Conio potrebbe operare sugli stessi mercati, sulle stesse cripto-attività o sui medesimi protocolli utilizzati dal cliente, generando situazioni di	Conio non prevede tale operatività.

concorrenza o utilizzo improprio di informazioni

c) Conflitti di interesse dovuti a interessi o ruoli assunti da Persone Collegate:

Tipologia di potenziale conflitto	Modalità di gestione
Esistenza di un interesse personale di uno o più Persone Collegate, include: l'investimento in cripto-attività emesse da un'entità nel cui capitale sociale una Persona Collegata è titolare di una partecipazione di controllo o di influenza notevole ("Partecipazione Rilevante").	La Società ha deciso di astenersi dal prestare il servizio di collocamento su cripto-attività emesse da un'entità nel cui capitale sociale una Persona Collegata ha una Partecipazione Rilevante.
Esistenza di un interesse personale di uno o più Persone Collegate derivante dal cumulo di cariche, ruoli o funzioni. In questi casi, l'investimento riguarda cripto-attività emesse da un'entità in cui una Persona Collegata ricopre una "Carica Rilevante" (intesa come a carica che implica lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo, incluso il direttore generale).	Il conferimento di incarichi cumulativi, non vietati, specie in intermediari e operatori in cripto-attività, è valutato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, che decide con delibera motivata circa l'esistenza o meno di conflitti di interesse effettivi o potenziali che, in qualunque modo, possano, anche potenzialmente, arrecare un pregiudizio alla Società o alla clientela, valutando - se del caso - specifiche misure di mitigazione. In seguito alle proprie valutazioni il Consiglio di Amministrazione può richiedere che non si assuma la carica confliggente o vi rinunci, ovvero rimetta il proprio incarico.
Co-investimento delle Persone Collegate: potrebbe accadere che la Società collochi ai propri clienti cripto-attività in cui abbiano investito Persone Collegate e/o la Società o banalmente la Società abbia solo un interesse economico.	In questo caso, la fattispecie rappresenta generalmente un allineamento di interessi e non anche un conflitto, non essendo rinvenibile alcun potenziale danno agli interessi del cliente. In ogni caso, la Società ha deciso di fornire adeguata informativa al cliente. Resta salvo quanto indicato benefici monetari o non monetari: i.e. la Società riceve una

	remunerazione slegata dal collocamento o dall'esecuzione di ordini, ma legata ad altri servizi di tokenizzazione.
--	---

d) Altri conflitti di interesse legati a specifici servizi in crypto-attività offerti ai clienti

Tipologia di potenziale conflitto	Modalità di gestione
Servizio di custodia e amministrazione. Conio custodisce le crypto-attività dei clienti e, al contempo, presta servizi di staking, lending o utilizzo operativo delle medesime crypto-attività detenute in custodia. Quindi Conio potrebbe avere un interesse economico proprio all'utilizzo delle crypto-attività custodite.	La Società non intende offrire attività accessorie o collegate al servizio di custodia in crypto-attività.
Servizio di scambio di crypto-attività con fondi o altre crypto-attività. Conio potrebbe determinare spread o prezzi non coerenti con le condizioni di mercato o incentivare i clienti verso crypto-attività che generano maggiori commissioni per la stessa. Il conflitto potenziale quindi deriva quindi dall'interesse di Conio a massimizzare margini e commissioni.	La Società si è dotata di una politica commerciale per la determinazione del pricing. Conio dà piena disclosure ai clienti delle commissioni e degli spread.
Servizio di scambio di crypto-attività con fondi o altre crypto-attività.	Conio si è dotato di un articolato corpus normativo interno per:

Conio potrebbe orientare gli utenti verso coppie di scambio più remunerative.	(i) definire la politica di prezzo delle crypto-attività; (ii) gestire le comunicazioni di marketing. .
---	---

ALLEGATO I-BIS - Coinvolgimento e selezione esperti indipendenti

Ricorso a esperti terzi indipendenti

La Società può avvalersi del supporto di esperti terzi indipendenti nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario al fine di garantire l'imparzialità, l'oggettività e l'indipendenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della gestione dei conflitti di interesse, nonché per supportare la Società nelle valutazioni aventi particolare complessità tecnica, economica, legale o reputazionale.

Ipotesi di coinvolgimento

Il ricorso a esperti terzi indipendenti può avvenire nelle ipotesi indicate nell'Allegato I o, in ogni caso, ove lo ritenga opportuno la maggioranza degli amministratori o il Collegio sindacale.

Modalità di selezione degli esperti

La Società:

- verifica preventivamente l'assenza di interessi economici, partecipativi o professionali dell'esperto rispetto alle operazioni, ai soggetti o alle crypto-attività oggetto di valutazione;
- valuta l'esperienza professionale, le qualifiche tecniche e le competenze specialistiche dell'esperto rispetto all'incarico affidato (es. eventuali iscrizioni in albi o precedente esperienza su operazioni simili);
- assicura che l'esperto non abbia rapporti continuativi suscettibili di comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- acquisisce dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse e all'indipendenza del soggetto incaricato;
- prevede, ove opportuno, il coinvolgimento delle funzioni di controllo nella valutazione dell'indipendenza dell'esperto.

La Società conserva evidenza documentale del processo di selezione, delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate.

Utilizzo dei pareri/valutazioni

I pareri o le valutazioni rilasciate dagli esperti terzi costituiscono elemento di supporto ai processi decisionali della Società, fermo restando che la responsabilità finale delle decisioni rimane in capo al Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO II - Dichiarazione di assenza o presenza di conflitti di interesse

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome: _____

Nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

Codice Fiscale: _____

In qualità di: ☐ Amministratore ☐ Dipendente ☐ Collaboratore

Struttura/Funzione di riferimento: _____

DICHIARA

Di aver preso piena visione della Policy sui Conflitti di Interesse adottata da Conio S.r.l. e di accettarne integralmente i contenuti e le prescrizioni, nonché allo stato attuale:

☐ **non sussistono** situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali nei confronti dei Clienti, della Società o rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;

oppure

☐ **sussistono** una o più delle seguenti situazioni di conflitto di interesse (barrare e descrivere):

Conflitti di interesse potenzialmente dannosi per i Clienti:

☐ Situazioni che possono comportare un vantaggio per il sottoscritto o per soggetti terzi a suo legame, in contrasto con l'interesse di uno o più clienti;

☐ Situazioni che possono influenzare la capacità di gestire i clienti con imparzialità e professionalità;

☐ Altri casi rilevanti: _____

Conflitti di interesse potenzialmente dannosi per Conio:

☐ Relazioni personali, economiche o professionali con fornitori, outsourcer, subappaltatori attivi o potenziali della Società;

☐ Affidamenti di incarichi o trattative gestite al di fuori dei criteri oggettivi previsti dalle procedure aziendali;

☐ Altri casi rilevanti: _____

Conflitti rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001:

☐ Relazioni personali, economiche, associative o professionali, anche nei tre anni precedenti, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, enti regolatori o Autorità di vigilanza competenti nei confronti di Conio S.r.l.;

☐ Incarichi, partecipazioni o interessi personali rilevanti detenuti presso enti pubblici, società partecipate dalla Pubblica Amministrazione o vigilate da Autorità;

☐ Legami di parentela entro il secondo grado o convivenza con soggetti che rivestono incarichi pubblici rilevanti (es. dirigenti pubblici, membri di commissioni, funzionari di Autorità);

☐ Altri casi rilevanti: _____

1. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Responsabile ogni eventuale variazione delle circostanze dichiarate o ogni nuovo evento che possa generare conflitti di interesse attuali o potenziali nel corso del rapporto con la Società.

Data ____ / ____ / ____

Firma